



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Ordinanza Sindacale n° 10 del 18/02/2020**

**OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRANSITO VEICOLARE PER LA GIORNATA DEL 25 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 24.00, IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEI GRUPPI IN MASCHERA NELLA FRAZIONE DI CARRUBBO.**

**SINDACO**

**VISTO** il programma del carnevale 2020;

**CONSIDERATO** che i gruppi in maschera nel pomeriggio del 25 febbraio 2020, sfileranno su tutta la Via Generale Cascino per immettersi in Piazza Salvo D'Acquisto ove si esibiranno con i loro balli per poi essere giudicati da una giuria che effettuerà la premiazione;

**CHE** per i motivi di cui sopra, si reputa opportuno vietare la sosta e il transito a tutti i veicoli sulla Via Generale Cascino;

**VISTO** il D.L. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

**Per la giornata del 25 febbraio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e comunque sino al termine della sfilata, esibizione e premiazione dei gruppi:**

- 1.** Il divieto di sosta e di transito su tutta la Via Generale Cascino;
- 2.** I veicoli provenienti da Castel di Iudica saranno dirottati sulla Via Di Paola, ma le sarà vietato l'accesso in Via Paglia, ove vigerà un senso unico di marcia;
- 3.** Per i trasgressori, troveranno applicazioni le sanzioni previste dall'art. 7 del C.D.S.;
- 4.** Tutti gli Agenti di cui all'art. 12 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati alla esecuzione della presente ordinanza.

**DISPONE**

- 1.** Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet [www.comune.casteldiudica.ct.it](http://www.comune.casteldiudica.ct.it).
- 2.** Di inviare copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e al Locale Comando Stazione dei Carabinieri.
- 3.** Il personale dell'Ufficio Tecnico, provvederà alla sistemazione della segnaletica stradale mobile occorrente per la chiusura delle strade.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il Comandante della P.L.  
Cap. Filippo Pesce

---

Castel di Iudica, 18/02/2020

Sindaco  
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.